

OGGETTO: Parere sulla proposta di revisione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2022-2025 per le annualità 2023-2025

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Piano economico finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022-2025 revisione e validazione annualità 2023-2025 e approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023” e i relativi allegati.

Visto l’art. 239 comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale i Revisori dei Conti esprimono pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025.

L’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

La sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale (2022-2025) le cui ultime due annualità (2024-2025) sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif.

Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il comma 4.7 dell'Allegato A Deliberazione 363/2021/R/RIF che recita "*Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.*"

Il comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che recita "*Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal Gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, posso presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa...*".

A seguito di analisi preliminare, la predisposizione tariffaria approvata con deliberazione n. 88 dd. 29.04.2023, non garantisce per l'annualità 2023 e successive l'equilibrio economico finanziario della gestione a causa dell'incremento dei costi di trattamento dei rifiuti urbani applicato dalla PAT come specificamente dettagliato nell'istanza di revisione infra periodo.

Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 2390 del 30/12/2021 è stata definita la tariffa di trattamento/smaltimento (di seguito trattamento) del rifiuto residuo che la PAT, passando dalle 160 €/t del 2021 a 225 €/t del 2022. Nell'Addendum al Vaggiornamento del Piano di gestione Rifiuti, adottato con delibera di Giunta Provinciale del 17 marzo 2023, è riportato: "*...si stima un costo a tonnellata di rifiuto gestito pari a 340 €/tonnellata, superiore all'attuale tariffa richiesta ai gestori della raccolta per la gestione del rifiuto residuo pari a 225 €/tonnellata. I costi riportati nella tabella sotto rappresentano la reale situazione che verrà affrontata nel 2023...*".

Per le motivazioni sopra descritte, spetta pertanto al Consiglio comunale: la revisione e validazione del PEF 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per le annualità 2023-2025, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2023.

Per effetto di quanto sopra l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per l'esercizio 2023 ammonta a €. 3.713.598,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.568.683,00 e costi fissi pari a €. €. 1.144.915,00.

Il valore del PEF 2022-2025 aggiornato per gli anni 2023-2025 risulta, per ogni singolo esercizio, pari o all'interno del limite massimo di crescita individuato dalle deliberazioni i ARERA e pari al PEF dell'anno precedente maggiorato del parametro di determinazione del limite alla crescita pari all'8,5% per l'anno 2023 e 1,5% per gli anni 2024 e 2025.

Dal valore complessivo del PEF le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria relativa alla TARI, per complessivi € 14.860,00. L'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2023 risulta pertanto pari ad € 3.698.739,00.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopracitata proposta di deliberazione di revisione e validazione del PEF 2022-2025 per le annualità 2023-2025 del servizio rifiuti, prendendo atto anche del piano tariffario 2023 della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposto, che risultano completi, coerenti e congrui nei dati e nelle informazioni, rispetto il metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico finanziario del Comune di Riva del Garda.

Riva del Garda, 19/04/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).